

CAPITOLATO D'ONERI

APPALTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO DENOMINATO "IMPIANTO NATATORIO TORRE D'AYALA" E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA - UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026" - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO.

CUP: F54H22001040005



1	OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE	4
2	AMMONTARE DELL'APPALTO	8
3	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
4	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATOD'ONERI	10
5	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	11
6	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI	12
7	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE	13
8	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	14
9	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	15
10	CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO	15
11	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	23
12	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	24
13	DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO	24
14	PROROGHE E DIFFERIMENTI	25
15	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP	27
16	PENALI PER IL RITARDO	28
17	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	29
18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	30
19	CONTABILITÀ DELL'APPALTO	30
20	ANTICIPAZIONE	30
21	PAGAMENTI	30
22	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	31
23	RITARDI NEI PAGAMENTI	33
24	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	34



25	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	34
26	GARANZIA PROVVISORIA	35
27	GARANZIA DEFINITIVA	35
28	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	38
29	MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	40
30	SUBAPPALTO	41
31	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	41
32	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
33	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	42
34	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	43
35	RECESSO	45
36	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	46
37	TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	46
38	VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE	47
39	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	47
40	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	48
41	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	48
42	DISCIPLINA ANTIMAFIA	49
43	PATTI DI INTEGRITA'	49
44	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	50
45	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51



1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1.1 Oggetto dell'appalto.

- 1. Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri" o semplicemente "Capitolato", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come infra definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come infra definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come infra definito)si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta. La procedura di affidamento e l'esecuzione del Contratto (come infra definito) sono regolati, ad eccezione di quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato, "Codice dei Contratti" nonché dalla vigente normativa di settore.
- 2. L'appalto ha per oggetto i servizi di collaudo (come *infra* definiti), ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato II.14, dei lavori volti alla realizzazione dell'intervento di REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL NUOTO DENOMINATO "IMPIANTO NATATORIO TORRE D'AYALA" UNA PISCINA OLIMPICA PER TARANTO 2026 e così individuati:
 - collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile, anche in corso d'opera;
 - collaudo statico, in corso d'opera e finale;
 - collaudo tecnico-funzionale.
- 3. L'appalto comprende servizi opzionali di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile, anche in corso d'opera, e tecnico-funzionale, relativi alle opere complementari di cui al PFTE. In particolare, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare il Contratto di Appalto, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, estendendo i servizi di collaudo alle opere complementari ai sensi dell'articolo 76, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti, come meglio esplicitate all'interno della documentazione progettuale, qualora le stesse siano affidate all'esecutore dei lavori. L'eventuale attivazione di detti servizi opzionali resta strettamente connesso alle valutazioni di opportunità della Stazione Appaltante. Il mancato esercizio delle suddette opzioni non determina per la Stazione Appaltante alcuna responsabilità, azioni di richieste danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall'appaltatore. Il corrispettivo per tali prestazioni sarà corrisposto all'Appaltatore solo nel caso in cui la Stazione Appaltante attivi le relative opzioni. Ove la suddetta opzione venisse attuata, si applicherà al relativo importo lo stesso ribasso percentuale offerto in gara.
- 4. Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici finalizzati al collaudo, come sopra descritti, afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicata nelle tabelle infra riportate:



Opere principali

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA(€) PER CLASSE/ CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA	E.12	€ 9.948.013,27	29,64 %	1,15
STRUTTURE	S.04	€ 14.265.549,16	42,51 %	0,90
IMPIANTI	IA.01	€ 4.846.294,01	14,44 %	0,75
IMPIANTI	IA.02	€ 814.949,23	2,43 %	0,85
IMPIANTI	IA.03	€ 3.685.699,43	10,98 %	1,15
		€ 33.560.505,10	100 %	

Opere complementari ex art. 76, co. 6, del Codice dei Contratti

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA(€) PER CLASSE/ CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA	E.12	€ 1.107.346,36	90,30 %	1,15
IMPIANTI	IA.03	€ 118.918,23	9,70 %	1,15
		€ 1.226.264,59	100 %	

- 5. La Stazione appaltante intende costituire una Commissione di Collaudo cui affidare le relative attività.
- 6. L'Appalto è articolato in tre lotti:

L ОТТО	DESCRIZIONE	
LOTTO 1	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale per gli aspetti edili e strutturali - Collaudo statico in corso d'opera e finale	
LOTTO 2	Collaudo tecnico-amministrativo per gli aspetti edili, anche in corso d'opera e finale	
LOTTO 3	Collaudo tecnico-amministrativo per gli aspetti impiantistici, anche in corso d'opera e finale - Collaudo tecnico-funzionale	

- 7. Il ruolo di Presidente della Commissione di collaudo sarà affidato all'aggiudicatario del Lotto 1.
- 8. L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale dovrà essere svolto secondo le modalità tecniche indicate negli articoli da 13 a 29 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.
- 9. L'attività di revisione tecnico contabile, dovrà essere svolta secondo quanto disposto dall'articolo 13, co. 1, e dall'articolo 21 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.
- 10.L'incarico di collaudo statico dovrà essere svolto secondo quanto disposto dall'articolo 30 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, dall'articolo 67 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni", nonché dalla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, modificato dal decreto Ministeriale 9 marzo 2023.
- 11.Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla



valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dal D.M. 17 gennaio 2018, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l'emissione del certificato di collaudo.

- 12. L'incarico di collaudo tecnico-funzionale dovrà essere svolto secondo quanto disposto dal decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed eventuali ulteriori norme specifiche di riferimento.
- 13.La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata dal collaudatore attraverso accertamenti, saggi e riscontri che lo stesso giudica necessari. Rientrano altresì tra le prestazioni oggetto d'appalto gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto dei lavori, le cui spese sono imputate a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dell'intervento.
- 14. Qualora il Collaudatore dovesse ritenere necessario, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto della Stazione appaltate, l'approntamento di ulteriori specifici accertamenti, prove o verifiche tecniche, anche finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, potrà disporne l'espletamento, con spese a carico dell'esecutore dei lavori.
- 15.Il Collaudatore, ai sensi dell'articolo 20 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, può disporre degli operai e dei mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
- 16.L'Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara enei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l'indirizzo web: https://ingate.invitalia.it.
- 17.I servizi oggetto d'Appalto devono essere, in ogni caso, effettuato secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.
- 18.L'ubicazione dell'intervento è presso il Comune di Taranto, in un'area denominata "area di Torre D'Ayala", lambita sul lato Nord-Est dall'arteria stradale di Viale Virgilio; il lato Ovest coincide con una porzione di linea di costa del Mar Grande. L'area, inoltre, confina a Nord con il complesso della Camera di Commercio di Taranto e a sud con il limite territoriale dell'area di pertinenza della Nuova Base Navale Militare.

1.2 Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Appalto:** l'appalto di servizi di collaudo, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici;
- Appaltatore: l'operatore economico comunque denominato ai sensi dell'articolo 66 del Codice dei



contratti, come infra definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto;

- Bando: il bando di gara per l'affidamento dei servizi di collaudo;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore;
- Capitolato d'Oneri: il presente documento;
- Codice dei Contratti: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Codice Privacy: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- Codice dell'Amministrazione digitale o CAD: D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82;
- Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- **Collaudatore**: il/i professionista/i indicato/i dall'Appaltatore, anche coincidente con quest'ultimo, cui è attribuito l'incarico di Collaudatore o che comporrà la Commissione di collaudo;
- Commissario Straordinario: Commissario straordinario di Governo nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/05/2023 per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- **Commissione di collaudo**: l'organo di collaudo, composto da tre collaudatori, di cui uno con funzioni di Presidente;
- **DEC:** l'ufficio di Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 114, co. 8, del Codice dei Contratti e dell'articolo 32 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti medesimo; si precisa che, all'interno del presente documento, i riferimenti al RUP e al DEC andranno interpretati alla luce delle effettive competenze esercitate nell'esecuzione del presente Contratto;
- **Direttiva Appalti:** la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito, "*Direttiva Appalti*");
- **DURC**: il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Intervento:** l'intervento da collaudare indicato in epigrafe;
- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- **Operatore economico**: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;



- PFTE: il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- Progetto esecutivo: il Progetto esecutivo, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, in corso di verifica e approvazione, che sarà fornito a cura della Stazione Appaltante;
- **PEC**: indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **Prestazioni**: indicano complessivamente le attività oggetto dell'Appalto;
- Rappresentante dell'Appaltatore: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come
 interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per
 il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni
 previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze
 professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli
 aspetti del Contratto;
- RUP: il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- Soggetto Beneficiario: Comune di Taranto;
- Stazione Appaltante: Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. 25 maggio 2023;
- Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Testo Unico (T.U.) dell'ambiente: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Patto di integrità: Parte integrante e sostanziale della procedura di che trattasi e di qualsiasi contratto stipulato a seguito della stessa e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall'Operatore Economico, mediante sua sottoscrizione, ai fini della partecipazione alla procedura.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

- L'importo dei lavori (opere principali) oggetto dei servizi di collaudo è pari a € 33.560.505,10 (euro trentatremilionicinquecentosessantamilacinquecentocinque/10) di cui € 978.416,92 per i relativi costi della di sicurezza, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
- L'importo dei lavori per le opere complementari, oggetto dei servizi opzionali di collaudo, è pari a €
 1.226.264,59 (euro unmilioneduecentoventiseimiladuecentosessantaquattro/59) di cui € 32.898,94 per i relativi costi della di sicurezza, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
- 3. L'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni, è di € 394.345,54 (euro trecentonovantaquattromilatrecentoquarantacinque/54), comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
- 4. L'importo stimato dell'appalto per i singoli lotti è riportato nella seguente tabella:



n.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE	
	SERVIZIO COLLAUDO			
1	LOTTO 1 - Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale per gli aspetti edili e strutturali - Collaudo statico in corso d'opera e finale	€ 184.965,29	RIBASSABILE	
2	LOTTO 2 - Collaudo tecnico-amministrativo per gli aspetti edili, anche in corso d'opera e finale	€ 54.440,13	RIBASSABILE	
3	LOTTO 3- Collaudo tecnico-amministrativo per gli aspetti impiantistici, anche in corso d'opera e finale - Collaudo tecnico-funzionale	€ 140.860,74	RIBASSABILE	
А	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 380.266,17		
4	LOTTO 1 - Collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera e finale, per opere complementari ex art. 76, co 6 d.lgs. 36/2023	€ 3.816,805	RIBASSABILE	
5	LOTTO 2 - Collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera e finale, per opere complementari ex art. 76, co 6 d.lgs. 36/2023	€ 3.816,805	RIBASSABILE	
6	LOTTO 3 - Collaudo tecnico-amministrativo per gli aspetti impiantistici, anche in corso d'opera e finale - Collaudo tecnico-funzionale, per opere complementari ex art. 76, co 6 d.lgs. 36/2023	€ 6.445,76	RIBASSABILE	
В	IMPORTO TOTALE OPZIONI (4+5+6)	€ 14.079,37		
	IMPORTO MASSIMO STIMATO LOTTO 1 (1+4)	€ 188.782,10		
	IMPORTO MASSIMO STIMATO LOTTO 2 (2+5)	€ 58.256,94		
	IMPORTO MASSIMO STIMATO LOTTO 3 (3+6)	€ 147.306,50		
С	IMPORTO MASSIMO STIMATO APPALTO (A+B)	€ 394.345,54		

- 5. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
- 6. Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.
- 7. Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
- 8. I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.
- 9. In considerazione della natura delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in seguito, D.U.V.R.I.).



3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, "a corpo".
- 2. L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.
- 3. L'importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall'Appaltatore sull'importo posto a base di gara calcolato in base al D.M. 17/06/2016.
- 4. Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla Stazione appaltante.
- 5. Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente capitolato e la documentazione di progetto fanno parte integrante del contratto.

4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATOD'ONERI

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e dibuona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri; (ii) dal Codice dei Contratti;(iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
- 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli



da 1362 a1369 del Codice civile.

5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto gli atti, i documenti e gli elaborati qui di seguito elencati:
 - a) Il Bando e il Disciplinare di gara;
 - b) il PFTE, completi di allegati;
 - c) il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - d) il presente Capitolato d'Oneri e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d'Oneri;
 - e) il Patto di Integrità;
 - f) le giustificazioni dei prezzi offerti eventualmente presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti ancorché non materialmente allegate;
 - g) l'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - a) la Direttiva Appalti;
 - b) il Codice dei contratti;
 - c) il Codice Antimafia;
 - d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quantonon regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - f) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
 - g) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - h) D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.
 - i) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Codice dell'ambiente";
 - j) il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
 - k) Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice della Privacy";
 - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



- m) il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD";
- n) le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
- 3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

6.1 Disposizioni Particolari

- 1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità degli elaborati tecnici prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
- 2. Gli elaborati tecnici richiesti potranno essere anche prodotti attraverso fasi distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche ovvero da indicazioni impartite dalla Stazione appaltante; in tal caso, gli elaborati potranno essere sottoposti a controlli di qualità in corso d'opera.
- 3. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla Stazione Appaltante;
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 4. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
- 5. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
- 6. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitori ovvero dalla Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto, salvo che le pretese



risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogniresponsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

- 7. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
- 8. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alle modalità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal DEC/RUP.

6.2 Rispetto Criteri Ambientali Minimi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione al presente appalto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero incaso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltantesi avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo124 del Codice dei Contratti.
- 2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
- 3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice dei Contratti.
- 4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
- 5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza



necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.

- 6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
- 7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 5 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

- 1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà dichiarare di eleggere domicilio legale ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, all'indirizzo PEC comunicato preliminarmente alla stipula del Contratto alla Stazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
- 3. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo ad un referente responsabile dell'Appaltatore (di seguito, il "Responsabile"). Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il professionista che assumerà l'incarico del collaudato tecnico-amministrativo.
- 4. Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:
 - sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal RUP, o dal DEC, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Stazione Appaltante per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
- 5. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per ilsuo immediato reperimento 24 ore su 24.



- 6. La Stazione Appaltantesi riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
- 7. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

9 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n.1182.

10 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

- 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore. Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:
 - l'idoneità dei materiali impiegati;
 - la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel Progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla Stazione Appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
 - la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti tra le parti;
 - la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Stazione appaltante ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.
- 2. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena



ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

3. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

10.1 PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

- 1. L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) acquisire la documentazione relativa ai lavori oggetto di collaudo, consegnata dal RUP e comprendente, oltre al conto finale e alla relazione del RUP sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall'articolo 15 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti;
 - verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
 - c) fissare visite di collaudo settimanali, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
 - d) redigere disposizioni nei confronti dell'Appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
 - e) verificare che i dati risultanti dalla compatibilità e dai giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
 - f) esprimersi, su richiesta della Stazione Appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
 - g) redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 116, del Codice dei Contratti, qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - h) controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
 - i) redigere il "processo verbale di visita" da trasmettere alla Stazione Appaltante, che riferisca sull'andamento dei lavori, la conformità al progetto e riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori), sul rispetto dei termini



contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/o osservazioni ritenuti utili e necessari;

- j) redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP ed indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
- k) verificare la presenza degli elaborati as-built consegnati dall'esecutore;
- I) redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori, con relative varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche eseguite, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di cui all'articolo 24 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti;
- m) redigere l'eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- n) redigere ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia;
- o) effettuare la revisione tecnico-contabile, con riscontri a campione dei lavori, controllo delle misure e registrazioni contabili, riscontro a campione o totale delle operazioni aritmetiche e verifica dell'applicazione dei prezzi degli articoli dell'elenco prezzi di contratto, ecc.
- 2. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo tecnico amministrativo in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante.
- 3. Il collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP/DEC e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o la Stazione Appaltante potranno richiedere la presenza dei collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'esecutore dei lavori da collaudare disponga, d'intesa con la Stazione appaltante, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.
- 4. Il collaudatore dovrà trasmettere al RUP/DEC e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
- 5. Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
- 6. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della Stazione Appaltante apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
- 7. La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.



8. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

10.2 PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO

- 1. Il collaudo statico in corso d'opera e finale comprende:
 - a) adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali – qualora riportati negli elaborati progettuali depositati agli organi di controllo -, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
 - b) adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnicoamministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture.
- 2. L'incarico di collaudo statico comprende, tra gli altri, le seguenti attività:
 - a) verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
 - b) attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
 - c) vigilare che la DL ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti;
 - d) verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso l'Ente competente;

e comprende anche i relativi adempimenti tecnici:

- controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi ed in particolare un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti; si citano ad esempio: il deposito presso gli uffici tecnici competenti, il rilascio dell'autorizzazione sismica, quando prevista, etc.;
- verifica della correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore;
- ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del DL e dell'Impresa esecutrice dei lavori, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il collaudatore controllerà, altresì, che siano state



messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi verbali devono essere poi allegati al certificato di collaudo statico;

- esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a verificare che:
 - i. il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
 - ii. il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 59 del d.P.R. n.380/2001;
 - iii. i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC. In particolare, occorre verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di cui trattasi, che sia riportato il nominativo del DL, che vi sia la conferma che il DL ha regolarmente sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;
 - iv. i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC.
- acquisizione ed esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC;
- esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal DL, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;
- esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
- esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un Geologo) e della eventuale Relazione geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in quest'ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche rilasciati da uno dei laboratori di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001 posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;
- convalida dei documenti di controllo qualità e registrazione delle non-conformità, per quanto di competenza, nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, il collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovrà essere comunicata dal collaudatore statico al Responsabile di gestione del sistema qualità, alla Stazione appaltante, al costruttore, al DL, per l'adozione delle opportune azioni correttive o preventive sul Sistema Qualità ai fini della correzione o prevenzione delle non conformità, secondo le procedure stabilite nel Manuale di gestione del



sistema qualità;

- esame della relazione a struttura ultimata, redatta dal DL, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Il Collaudatore statico può richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera.

In particolare, il collaudatore statico potrà richiedere di effettuare:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine di questo processo il collaudatore potrà concludere le sue attività rilasciando il certificato di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilità delle strutture. Qualora il collaudatore riscontri criticità tali da compromettere le prestazioni dell'opera, esclusa ogni possibilità di risolvere- da parte della Stazione appaltante, dell'impresa, del DL e del progettista – le criticità rilevate, il collaudatore conclude le proprie attività rilasciando il certificato riportante la motivata non collaudabilità delle strutture.

I contenuti del certificato di collaudo statico devono prevedere:

- una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
- la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere alla Stazione Appaltante;
- le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al DL, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti, come sopra richiamato e come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;
- il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.
- 4. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'opera in n. 3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) al competenteufficio tecnico regionale e alla Stazione appaltante, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico attività produttive. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del d.P.R. n. 380/2001.



Il collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP/DEC e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o la Stazione Appaltante potranno richiedere la presenza dei collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'esecutore dei lavori oggetto di collaudo disponga, d'intesa con la Stazione Appaltante, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del/i collaudatore/i. Le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.

- 5. Il collaudatore dovrà trasmettere al RUP/DEC e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
- 6. Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
- 7. Il collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della Stazione Appaltante apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
- 8. La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltàtecniche e da complessità esecutive dell'opera.
- 9. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

10.3 PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE

- 1. L'incarico di collaudo tecnico funzionale comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera;
 per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge
 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal DL;
 - b) verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili;
 - c) fissare visite di collaudo con cadenze adeguate alle fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
 - d) esaminare il progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;



- e) verificare i dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- f) verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- g) eseguire tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
- h) effettuare l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- i) verificare le certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti;
- j) supervisionare la prova di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali;
- k) redigere i verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati;
- I) redigere la relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata;
- 2. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo tecnico funzionale in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante;
- 3. Il collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP/DEC e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o la Stazione Appaltante potranno richiedere la presenza dei collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'esecutore dei lavori da collaudare disponga, d'intesa con la Stazione appaltante, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.
- 4. Il collaudatore dovrà trasmettere al RUP/DEC e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
- 5. Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
- 6. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della Stazione Appaltante apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
- 7. La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche



e da complessità esecutive dell'Opera.

8. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 1. Le singole fasi di collaudo dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP/DEC e la DL.
- 2. I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
- 3. Il collaudatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
- 4. Il RUP/DEC può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
- 5. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo e il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante ed alle Amministrazioni e/o Enti competenti.
- 6. I soggetti incaricati del collaudo sono obbligati a mantenere i necessari contatti con il RUP/DEC e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o la Stazione appaltante potranno richiedere la presenza dei collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'esecutore dei lavori oggetto di collaudo disponga, d'intesa con la Stazione Appaltante, lavorazioni da svolgersi su più turni e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.
- 7. I soggetti incaricati del collaudo dovranno trasmettere al RUP/DEC e al DL i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro un termine successivo alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
- 8. Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche previste all'articolo 24 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.



9. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall'articolo 116, co. 2, del Codice dei Contratti.

12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 14, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti e ha inizio, dopo la stipula del Contratto, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.
- 2. Il RUP o il DEC, se nominato, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante chelo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
 - È, in ogni caso, facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione, anche solo parziale, del contratto anche nelle more dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria e della stipulazione formale del Contratto, in deroga all'articolo 17, co. 8 e 9, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il RUP/DEC, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. c), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
- 3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il RUP/DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 7 (sette) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante non stipulare o risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

13 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

- 1. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, decorrente a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP/DEC, con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, fino alla definitività del certificato di collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:
 - a) Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dovrà essere emesso e trasmesso alla Stazione appaltante non oltre 6(sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di



ultimazione dei lavori, ed ha carattere provvisorio.

- b) Il certificato di collaudo statico finale dovrà essere emesso e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal DL.
- c) il certificato di collaudo tecnico funzionale finale dovrà essere emesso prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori, fatto salvo un più breve termine previsto nel contratto di affidamento.
- 2. La prestazione si intenderà conclusa quando il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 116, co. 2, del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione del collaudo provvisorio e solo una volta che detto certificato sia stato approvato da parte della Stazione Appaltante. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 3. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto dei termini stabili per le prestazioni, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penale è determinata nel rispetto dell'articolo 17 del presente Capitolato d'Oneri.
- 4. Si applica l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Si rinvia all'articolo 18 del Capitolato d'Oneri.
- 5. L'Appaltatore comunicherà al RUP/DEC a mezzo PEC, di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le operazioni di collaudo. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti.
- 6. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla eventuale produzione, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
- 7. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante con riferimento alle tempistiche recate dai Decreti interministeriali di approvazione del primo e secondo stralcio del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, emanati ed emanandi, nonché dalle Convenzioni sottoscritte dal Commissario straordinario e dal Comune di Taranto.

14 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per



causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'articolo 15 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.

- 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'Appaltatore trasmette formale comunicazione all'esecutore dei lavori e al RUP/DEC del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'Appaltatore, il RUP/DEC assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla Stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
- 3. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali alle attività oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
- 4. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
- 5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 5 (cinque) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo casola richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
- 6. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 3 (tre) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante entro i successivi 3 (tre) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 13.
- 7. La richiesta di proroga deve essere presentata al DEC/RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
- 8. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.



10.La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.

11.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento. Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni.
- 2. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, co. 1, lett. b) e c), 2 e 3, del Codice dei Contratti, e diverse da quelle di cui al comma 6 dello stesso articolo del Codice dei Contratti.
- 3. Ai sensi dell'articolo 121, co. 4, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 4. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
- 5. Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, o comunque superano 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
- 6. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del DEC.
- 7. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per



cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, dell'articolo 121, del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

- 8. Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.
- 9. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.
- 10.Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo 14 in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

16 PENALI PER IL RITARDO

- 1. Ai sensi dell'articolo 126, co. 1, del Codice dei Contratti, nel caso di ritardo nel rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali indicato nell'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC/RUP.
- 3. Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizionedi ritardo.
- 4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 18.
 - Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, comma 3, del Codice dei Contratti.
- 5. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non



comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del DEC/RUP.

- 6. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, ove nominato, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
- 7. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal Patto di integrità che, ai sensi dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria o di una penale.
- 8. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
- 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
- 10.L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

17 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC/RUP o agli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - d) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante dal DEC/RUP in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, fino alla relativa revoca.



2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o della ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1. Ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore.
- 2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 17, co. 1, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal DEC/RUP pereseguire con la messa in mora di cui al comma 1.
- 3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

19 CONTABILITÀ DELL'APPALTO

- 1. La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice dei Contratti e dall'articolo 12 dell'Allegato II.14.
- 2. Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del DEC/RUP.

20 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti.

21 PAGAMENTI

- 1. Il pagamento del corrispettivo per il collaudo per ogni Lotto avverrà secondo quanto di seguito previsto: a) il **30%** del corrispettivo contrattuale all'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori;
 - b) il 50% del corrispettivo contrattuale all'emissione e successiva trasmissione del certificato di collaudo



provvisorio alla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 23 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti;

c) il **20%** del corrispettivo contrattuale, a saldo, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante, o, eventualmente a seguito della sua definitività decorsi i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del Codice dei contratti.

Qualora la Stazione appaltante stabilisca di avvalersi della facoltà di attivare i servizi di collaudo opzionali in relazione alle opere complementari di cui al PFTE, come meglio esplicitate all'interno della documentazione progettuale, il pagamento di tali servizi opzionali sarà effettuato a saldo, in una unica soluzione.

- 2. Al fine di procedere con i pagamenti, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è svolta dal DEC, il quale comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
- 3. Ai sensi dell'articolo 125, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
- 4. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante.
- 5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento, ai sensi dell'articolo 125, co. 2, del Codice dei Contratti, entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti da ogni stato di avanzamento, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche, ai sensi dell'articolo 23 del presente Capitolato d'Oneri.
- 6. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.
- 7. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

22 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato



elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA **AJA7IH.**

- 2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
- 3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Le intestazioni delle fatture saranno successivamente definite. Le stesse dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura "Servizi di Collaudo di dei lavori relativi alla "Realizzazione dello Stadio del Nuoto denominato "Impianto natatorio Torre d'Ayala" Una piscina olimpica per Taranto 2026" CIG: ______- CUP:F54H22001040005".
- 5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale sullo stato di avanzamento di esecuzione del contratto (di seguito, "SAC") ovvero il numero di SAC, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
- 6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
- 7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
- 8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori o di altra documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale degli stessi;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni del Patto di integrità;
 - e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - f) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della Legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza



all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

9. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenutepossono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

23 RITARDI NEI PAGAMENTI

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 15 (quindici) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per il pagamento, ai sensi del precedente articolo 21; trascorso tale termine senza che sia effettuata la liquidazione sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 15 (quindici) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
- 2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
- 4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri.
- 5. L'Appaltatore non può eccepire l'inadempimento della Stazione Appaltante ai sensi del 1460 del Codice Civile
- 6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22 del presente Capitolato d'Oneri per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali nei termini indicati al comma 1.



7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto, ove compatibile.

24 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1. I prezzi sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Codice dei Contratti, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, in ragione della natura delle prestazioni.

25 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera
 d), del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è
 nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al
 presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
 risolvere di diritto il Contratto.
- 2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
 - Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.
 - Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.
- 3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.



26 GARANZIA PROVVISORIA

1. Si rinvia al Disciplinare di gara.

27 GARANZIA DEFINITIVA

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, co. 1 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti, pari al 10% per cento dell'importo contrattuale, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti dei servizi relativi al predetto contratto.
- 2. Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
- 3. L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. Ove la Stazione appaltante modificasse il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la garanzia andrà conseguentemente integrata.
- 4. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- 5. La garanzia definitiva sarà costituita, alternativamente:
 - a) da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - b) da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente della Stazione appaltante, occorrerà specificare nella causale il CIG della procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi alla Stazione appaltante, al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme



operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, co. 1, del Codice dei Contratti. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

- 6. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
- 7. L'importo della garanzia di cui al citato articolo, ai sensi del combinato disposto di cui degli articoli 117, co. 3 e 106, co. 8, del Codice dei Contratti, è ridotto nei seguenti casi:
 - a) del **30% (trentapercento)**, <u>qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità</u> conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

b) <u>del 50% (cinquantapercento)</u>, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

c) del **10%** (diecipercento), se l'Appaltatore presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti.



Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

d) del 20% (ventipercento) qualora dimostri il possesso della UNI EN ISO 14001.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in RT, l'Appaltatore potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il RT sia in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'Appaltatore potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- 8. La garanzia definitiva dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" e comunque dovrà:
 - a) essere intestata alla Stazione Appaltante;
 - b) in caso di <u>raggruppamenti</u>, costituiti o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del raggruppamento;
 - c) in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria essere rilasciata a favore del consorzio;
 - d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.
- 9. Ai sensi dell'articolo 117 co. 5 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
- 10. Ai sensi dell'articolo 117, co. 6, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 11. Ai sensi dell'articolo 117, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente



svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino all'esito positivo attestato dal certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei certificati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante, dei SAC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

- 12.L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 13. Ai sensi dell'articolo 117, co. 13, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 14. Ai sensi dell'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 15.Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

28 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. Al momento della sottoscrizione del contratto l'affidatario dell'incarico di collaudo dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"Allegato B- Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
- 2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di



propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del collaudatore copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nelle attività di collaudo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

- 3. La polizza, con efficacia dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti, deve avere un massimale pari a euro 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila/00).
- 4. La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante alla sottoscrizione del contratto.
- 5. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima.
- 6. La mancata presentazione della polizza determinerà l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto, con conseguente decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario. Tale decadenza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.
- 7. Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante modifichi il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratto, al momento dell'avvio dell'esecuzione della prestazione l'Appaltatore dovrà produrre una dichiarazione, da parte della medesima compagnia di assicurazione che ha già rilasciato la dichiarazione di cui ai paragrafi precedenti, con cui si impegna a rilasciare la medesima polizza estesa anche alle prestazioni oggetto di modifica.
- 8. È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza RC qualora l'affidatario dell'incarico sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema tipo di polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II Schemi tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.
- 9. L'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), per l'esecuzione del servizio di Collaudo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.
- 10.L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi affidati ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre



inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione dei servizi affidati. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

29 MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

- 1. Ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, si applicano le modifiche di cui all'articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri. La differenza di importo da corrispondere all'aggiudicatario rispetto al corrispettivo del contratto originario è riconosciuta, agli stessi patti e condizioni e al netto della percentuale di ribasso offerto dal medesimo sull'importo a base di gara.
- 2. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento di compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.
- 3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
- 4. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato o espressa dall'Appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione mossa. In assenza di accordo preventivo, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese in considerazione domande, per qualsiasi natura o ragione esse siano state svolte, di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in Contratto.
- 5. Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, ove un cambiamento del contraente, nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
- 6. Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del Codice dei Contratti, le varianti previste dai commi 5 e 7 del presente articolo possono essere adottate, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
- 7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al DEC ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, quali



successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

- 8. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 15 (quindici) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma produrranno i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 9. L'eventuale modifica dell'importo del contratto non determina variazioni ai termini di esecuzione delle prestazioni.

30 SUBAPPALTO

- 1. Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.
- 2. Come stabilito dall'articolo 25 del Capitolato, ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
- 3. Non possono, pertanto, formare oggetto di subappalto le prestazioni oggetto d'appalto le quali, per loro natura, possono essere espletate esclusivamente dal collaudatore incaricato, in quanto attribuite alla competenza di quest'ultimo dalle vigenti disposizioni di legge.
- 4. Ove necessario, alle condizioni di cui all'articolo 119, co. 3 del Codice dei contratti, il collaudatore può avvalersi di collaboratori a supporto o atro personale di assistenza, la cui attività è svolta sotto la stretta e personale direzione e responsabilità del collaudatore stesso, ed i cui oneri e spese saranno a suo totale carico. In ogni caso il Collaudatore sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato.
- 5. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 119 del Codice dei Contratti.

31 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto



compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.

32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 31 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
- 2. È esclusa la competenza arbitrale.
- 3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
- 4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

33 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore o di documentazione equivalente rilasciata dai competenti Enti.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del Contratto, il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
- 4. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:

-chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già



dal DURC;

- trattiene dal certificato di pagamento un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo; in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto.

34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:
 - a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120, del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;
 - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:



- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsadocumentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;
- 3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
- 4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
 - c) inadempimento accertato delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
 e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
 lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo
 dal DEC o dal RUP;
 - d) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare larealizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
 - m) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica



amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codicedei Contratti;

- n) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto.
- 5. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 6. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
- 7. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il DEC assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.
- 8. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codicedei Contratti.

35 RECESSO

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative ai servizi eseguiti.
- 2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta all'Appaltatore, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.



3. L'Allegato II.14 del Codice dei Contratti disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

36 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
- 2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

37 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1. Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codicedei Contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità edai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
- 2. Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verificadell'esecuzione contrattuale. La Stazione Appaltante può altresì effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
- 3. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
- 4. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal DEC. Nei casi di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnicanecessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 dell'allegato II.14 del Codice deiContratti.
- 5. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Stazione Appaltante.
- 6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa



previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

38 VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Capitolato o nel contratto.
- 2. È obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
 - a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
 - b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
- 3. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore edil DEC e deve essere redatto apposito verbale. Ove il DEC svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.
- 4. Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

39 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato all'Appaltatore alla conclusione del servizio, anche in formato digitale, contiene almeno:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'Appaltatore;
 - c) il nominativo del direttore dell'Appaltatore;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;



- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.
- 2. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
- 3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
- 4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.
- 5. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'Appaltatore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

40 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 3. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.

41 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3, co. 7, della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere



tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.

- 2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
- 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

42 DISCIPLINA ANTIMAFIA

- 1. Ai fini della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, co. 3, e 90 del Codice Antimafia, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato Codice Antimafia. In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria ai sensi del Codice antimafia, il contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia.
- 2. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del Codice Antimafia, la Stazione Appaltante recede dal presente Contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articoli 94, co. 3 e 4, del Codice Antimafia, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, previa, in ogni caso, acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia.
- 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione.

43 PATTO DI INTEGRITA'

- 1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione Appaltante ha formulato la propria adesione, e che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - Format Patto di Integrità, pubblicato sul sito dell'Ente <u>Prevenzione della corruzione | Commissario</u>
 Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026;
- 2. L'atto di cui al comma 1 costituisce parte integrante del contratto d'appalto, anche se ad esso non materialmente allegato, e regolamenteranno la fase esecutiva posteriore alla fase di gara di scelta del contraente.



- 3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21, del D.Lgs. n. 39/2013.
- 4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione, a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare, ove previsto, il Codice Etico della Stazione Appaltante e/o il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, co. 3, dello stesso decreto.
- 5. L'Appaltatore e tutti i soggetti che eseguono prestazioni oggetto d'Appalto e relative all'intervento, sono tenuti nei rapporti con la Stazione Appaltante ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
- 6. A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

44 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di collaudo, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni.
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
- 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.



45 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali relativi allegati.